



All'onorando  
Consiglio comunale  
**6834 Morbio Inferiore**

Mun/av

6834 Morbio Inferiore, 14 febbraio 2022

## ***MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2022***

**Oggetto: adozione della variante di Piano regolatore per il disciplinamento degli impianti di telefonia mobile**

---

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio il Municipio chiede l'esame e l'adozione della variante di Piano regolatore (PR) di Morbio Inferiore, relativa all'introduzione di un articolo nelle NAPR per la definizione delle condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile.

### **PREMESSA**

Il piano regolatore (PR) del Comune di Morbio Inferiore e il piano regolatore particolareggiato (PRP) dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano, sono stati approvati dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1366 del 18.03.2014.

In quella sede il Consiglio di Stato non aveva approvato l'articolo per la regolamentazione della posa di antenne per la telefonia mobile proposto dal Municipio, che vietava la presenza di impianti nel comparto territoriale lungo la direttrice a monte di Via Maestri Comacini (dal Ghitello), Via Vincenzo Vela e Via Mura, allo scopo di tutelare il paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha infatti stralciato quell'articolo ritenendo che la prescrizione ledesse gli interessi sorretti dalla Legge sulle telecomunicazioni (LTC) con un vincolo eccessivo e non adeguatamente giustificato, rendendo quindi impossibile la sua condivisione e approvazione.

In data 23 gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLST): in particolare il nuovo articolo 30 cpv. 1 cifra 8 RLST prevede che il regolamento edilizio (attuali norme di attuazione del PR) definisca le condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile, modifica che comprende pure delle

nuove condizioni transitorie (art. 117 RLST), che assegnano ai Comuni un termine di 10 anni per adottare nelle NAPR le disposizioni indicate all'art. 30 cpv. 1 cifra 8.

La proposta segue le Linee Guida Cantionali del febbraio 2016 (aggiornate nel febbraio 2021) Antenne per la telefonia mobile, a cui si rimanda per maggiori spiegazioni sul tema, con particolare riferimento ai limitati margini legislativi a disposizione del Comune, in quanto le uniche competenze a livello comunale sono di tutelare "il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile e garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio". Per vaste fasce della popolazione, infatti, anche gli impianti per la telefonia mobile possono comportare un disagio non solo psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità di vita.

L'intenzione del Municipio, attraverso il presente messaggio, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile e completare le disposizioni normative vigenti con un nuovo articolo relativo all'argomento succitato.

È importante precisare che la normativa che viene proposta in questa sede tiene conto degli sviluppi più recenti in materia di antenne di telefonia mobile, ed in particolare di alcune sentenze emesse dal Tribunale cantonale amministrativo, in cui sono stati parzialmente accolti ricorsi contro taluni aspetti del "modello a cascata" della normativa elaborata dalle linee guida cantionali.

## PROCEDURA

La presente variante di piano regolatore segue la regolare procedura stabilita dalla LST che prevede i seguenti iter procedurali:

- esame preliminare cantonale per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST), eseguito dal Dipartimento del territorio (DT) in data 4 maggio 2021;
- informazione pubblica (art. 26 LST), eseguita tramite messa a disposizione degli atti di variante di PR (agosto 2020) e dell'esame preliminare cantonale per il periodo dal 28 giugno al 29 agosto 2021. Durante questo periodo sono state inoltrate osservazioni congiunte da parte dei 3 operatori di telefonia mobile (art. 6 RLST);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

## ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE E INFORMAZIONE PUBBLICA

Con preavviso del 4 maggio 2021 il DT ha formulato le proprie considerazioni, sostanzialmente positive, e formulando unicamente una precisazione sulla descrizione della formulazione utilizzata nella descrizione del grado di priorità II "*tutti gli AP-CP non citati con priorità IV*". In seguito a tale precisazione, gli AP/CP del Comune sono stati meglio differenziati, distinguendo quindi tra gli AP/CP di carattere lavorativo, quelli a carattere equiparabile al residenziale e quelli ospitanti luoghi di culto, oltre a quelli già inseriti in priorità IV vista la sensibilità dei contenuti.

Siccome in data 18 settembre 2020 il Comune ha trasmesso al CdS per approvazione l'adeguamento del PR alla LST, il DT invita a sottoporre per adozione al Consiglio comunale la versione dell'articolo conforme alla LST.

Dal 28 giugno al 29 agosto 2021 il Comune di Morbio Inferiore ha messo in consultazione (cfr. RP-TI50-0000000077 FU-TI del 21 giugno 2021) gli atti inerenti la variante di PR relativi agli "impianti di telefonia mobile" per informazione e partecipazione pubblica.

Nei termini per l'inoltro delle osservazioni è giunta una sola presa di posizione congiunta da parte delle tre aziende in possesso di una concessione federale: Sunrise UPC GmbH, Salt Mobile SA e Swisscom (Svizzera) SA. Le osservazioni, ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) sono state inoltrate dall'avv. Lorenzo Marazzotta dello studio Badertscher Rechtsanwälte AG.

Il termine per presentare osservazioni e proposte scadeva il 29 agosto 2021. Le osservazioni sono datate 25 agosto 2021, sono pervenute il 26 agosto 2021 e sono dunque tempestive. Le osservazioni inoltrate dagli operatori di telefonia contestano sostanzialmente il concetto proposto dalle linee guida cantonali. Trattandosi di una controversia giuridica in parte già risolta dalle precedenti sentenze del TRAM e che potrà verosimilmente essere risolta solamente in sede di ricorso, il Municipio ha deciso di mantenere l'impostazione proposta nel piano di indirizzo e condiviso dal DT.

## PROPOSTA PIANIFICATORIA

Conformemente alla richiesta del DT di seguito viene formulata la proposta di articolo 45bis di attualizzazione della variante all'adeguamento LST in corso (Regolamento edilizio)

### ART. 45bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. All'interno del perimetro delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	zona artigianale AR
	zona artigianale-commerciale AR-CO
	zona artigianale commerciale ArC (PR '84)
	pozzo Polenta AP
	sottocentrale Polenta AP
parco giochi AP5	
II	zona residenziale R2
	zona residenziale R3
	zona residenziale R4
	zona residenziale R6

zona residenziale intensiva R4 (PR '84)

zona residenziale semi intensiva R3 (PR '84)

zona residenziale commerciale RC (PR '84)

tutte le zone per scopi pubblici (AP-CP) in zona edificabile con contenuti con ripercussioni paragonabili a quelli residenziali, ad eccezione di quelle esplicitamente menzionate in altri gradi di priorità

---

III      zona del nucleo di Fontanella ZN  
          zona dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano (PRP)  
          cimitero AP3  
          zona protezione cappella AP7  
          chiesa di S. Giorgio CP6  
          chiesa di S. Maria dei Miracoli CP8 (PRP)  
          oratorio di S. Rocco CP9 (PRP)

---

IV      aree delimitate dal raggio di 100 m da:

- asilo Mesana CP1
- scuola elementare ed asilo San Giorgio CP2
- scuola media CP5
- casa di riposo S. Rocco CP11 (PRP)
- giardino pubblico AP9

2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.
3. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

## CONCLUSIONI

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'esaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Con questa proposta di variante al piano regolatore il Municipio di Morbio Inferiore si adotta di uno strumento per disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile, a tutela della salute della popolazione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler


### **r i s o l v e r e**

1. E' adottata la variante di piano regolatore per la regolamentazione degli impianti di telefonia mobile comprendente i seguenti atti:
  - Rapporto di pianificazione
  - Modifiche normative
2. La variante di PR è adottata nel suo complesso.
3. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LST.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudia Canova

Il Segretario  
Giovanni Keller



---

## VARIANTE DI PR

### Impianti di telefonia mobile

Rapporto di pianificazione  
Modifiche normative

Dicembre 2021

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
1.1.	PREMESSA	1
1.2.	CONTENUTO E FORMA	2
1.3.	PROCEDURA	2
1.4.	SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE E DELL'INFORMAZIONE PUBBLICA	2
<b>2.</b>	<b>STATO DI FATTO</b>	<b>4</b>
2.1.	QUADRO NORMATIVO	4
2.2.	RECENTE GIURISPRUDENZA	5
2.3.	AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CANTONALI	6
<b>3.</b>	<b>ELENCAZIONE E DEFINIZIONE DEI MODELLI</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>SCELTA DEL MODELLO</b>	<b>9</b>
4.1.	TIPOLOGIA DEL COMUNE	9
4.2.	SCELTA E MOTIVAZIONE DEL MODELLO	9
4.3.	INTERESSE PUBBLICO	10
<b>5.</b>	<b>VARIANTE DI PR</b>	<b>11</b>
5.1.	ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE	11
5.2.	PIANI SETTORIALI	15
5.3.	NORME DI ATTUAZIONE	15
5.4.	PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE	16
5.5.	PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI	16

## ALLEGATI

## **ABBREVIAZIONI**

<b>CdS</b>	Consiglio di Stato
<b>DT</b>	Dipartimento del territorio
<b>LPAmb</b>	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
<b>LST</b>	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
<b>LTC</b>	Legge federale sulle telecomunicazioni
<b>ORNI</b>	Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
<b>PR</b>	Piano regolatore
<b>RE</b>	Regolamento edilizio
<b>Ris.</b>	Risoluzione
<b>RORNI</b>	Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI
<b>TF</b>	Tribunale federale



## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. PREMESSA

Il Comune di Morbio Inferiore è dotato di PR approvato dal CdS con ris. n° 1366 del 18.03.2014.

In quella sede il Consiglio di Stato non ha approvato l'articolo per la regolamentazione della posa di antenne per la telefonia mobile proposto dal Municipio, che vietava la presenza di impianti nel comparto territoriale lungo la direttrice a monte di Via Comacini (dal Ghitello), Via Vincenzo Vela e via Mura, allo scopo di tutelare il paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha infatti stralciato quell'articolo ritenendo che la prescrizione ledesse gli interessi sorretti dalla LTC con un vincolo eccessivo e non adeguatamente giustificato, rendendo quindi impossibile la sua condivisione e approvazione.

L'intenzione del Municipio, attraverso il presente documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLST citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015, e completare le disposizioni normative vigenti con un nuovo articolo relativo all'argomento succitato.

---

#### **ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO**

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

---

#### **ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE**

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

---

È importante precisare che la normativa che viene elaborata in questa sede tiene conto degli sviluppi più recenti in materia di antenne di telefonia mobile, ed in particolare di recenti sentenze emesse dal Tribunale cantonale amministrativo in cui sono stati parzialmente accolti ricorsi contro taluni aspetti del "modello a cascata" della normativa elaborata dalle Linee Guida<sup>1</sup> cantonali.

---

<sup>1</sup> Cfr. cap. 2.3

## 1.2. CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Vista la procedura di adeguamento del PR alla LST già ben avviata (prossima adozione da parte del Consiglio comunale), si ritiene opportuno approntare le modifiche rispetto al PR adeguato alla forma LST.

A questo scopo, viene proposta una norma aggiornata all'adeguamento del regolamento edilizio in formazione, oggetto della presente variante.

## 1.3. PROCEDURA

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST);
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLST);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

## 1.4. SINTESI DELL'ESAME PRELIMINARE E DELL'INFORMAZIONE PUBBLICA

### Esame preliminare

In data 4 maggio 2021, il DT ha trasmesso il proprio esame preliminare che ha sostanzialmente accolto favorevolmente il contenuto della variante formulando le seguenti osservazioni:

- invita a meglio precisare l'aspetto riguardante le AP-CP, nella fattispecie la formulazione utilizzata nel grado di priorità II "tutti gli AP-CP non citati con priorità IV" risultante non sufficientemente precisa;
- invita il Comune ad argomentare mediante un'analisi del proprio territorio l'attribuzione delle varie zone di PR ai livelli di priorità.
- Invita il Comune a sottoporre per adozione al Consiglio comunale la versione dell'articolo conforme alla LST, vista la procedura già in fase avanzata.

Nella presente la formulazione degli articoli è stata aggiornata, dove opportuno, tenendo conto delle considerazioni del DT.

### Informazione pubblica

Il Comune di Morbio Inferiore ha messo in consultazione gli atti inerenti alla presente variante dal 28 giugno al 29 agosto 2021, conformemente all'art. 26 cpv. 2 LST, per informazione e partecipazione pubblica. In data 26 agosto 2021 sono pervenute al Municipio le uniche prese di posizione inerenti all'incarto sopracitato, presentate dall'avv. Lorenzo Marazzotta (studio

Badertscher Rechtsanwälte AG) in nome delle compagnie di telefonia mobile in possesso di una concessione federale: Sunrise UPC GmbH, Salt Mobile SA e Swisscom (Svizzera) SA. Le osservazioni in questione contestano diversi punti della variante di PR in questione. Sostanzialmente si tratta di contestazioni riguardo al concetto proposto dalle linee guida cantonali, contestazioni parzialmente già trattate dalle recenti sentenze del TRAM e dunque già integrate nel presente rapporto di variante. Per quanto riguarda le contestazioni a carattere più puntuale, si tratta di controversie giuridiche che potranno verosimilmente essere risolte solamente in sede di ricorso. Il Municipio ha dunque deciso di mantenere l'impostazione proposta nel piano d'indirizzo e condivisa dal DT.

## 2. STATO DI FATTO

### 2.1. QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.06.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo. A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati al cap. 1.1, inseriti in LST e RLST, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il DT ha elaborato le Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", documento redatto nel maggio 2015, aggiornato nel febbraio 2016 ed infine nel febbraio 2021 (cfr. cap. 2.3) per tenere conto della recente giurisprudenza (cfr. cap. 2.2).

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee Guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni possono disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Per completezza d'informazioni, è bene precisare che le disposizioni di PR elaborate secondo la succitata Linea Guida non possono proibire la posa di antenne di telefonia mobile conformi all'ORNI, ma permettono di definire delle zone sul territorio comunale dove prioritariamente posare le antenne (secondo il modello a cascata delle linee guida). Le disposizioni sono applicabili solo nel caso di antenne visibili, dunque non nel caso di antenne mascherate o nascoste in modo efficace<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> TF nella sentenza 1C\_51/2012: l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

Le norme redatte secondo la Linea guida disciplinano quindi solo la percezione visiva delle antenne e non entrano nel merito della tutela della salute (tema sempre più dibattuto, anche recentemente per il potenziamento al 5G), interamente demandato alla già citata ORNI, il cui rispetto è verificato dal Cantone.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPAmb</li> <li>• ORNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RORNI</li> <li>• RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117</li> <li>• Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• regolamento edilizio</li> </ul>

## 2.2. RECENTE GIURISPRUDENZA

A partire dal 2020 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha parzialmente accolto dei ricorsi, che contestavano il modello a cascata proposto dalle Linee Guida cantonali. Più precisamente le sentenze hanno dato parzialmente ragione alle compagnie di telefonia mobile ricorrenti, dichiarando inidonei alcuni capoversi presenti nel citato modello Cantonale e precisando i criteri da adottare per l'assegnazione delle zone alle diverse priorità.

Inerente ai cpvv. delle Linee Guida cantonali (versione febbraio 2016) il TRAM si è espresso nel modo seguente:

- il cpv. 3 delle Linee Guida<sup>3</sup> presenta una formulazione infelice circa la nozione di bene naturale, che non trova riscontro nella vigente legislazione cantonale, e circa la richiesta di una perizia di terzi, che lede il principio della proporzionalità. Il cpv. 3 non è quindi ammissibile.
  - ➔ in questa sede si propone quindi di tralasciare il cpv. 3 delle Linee Guida cantonali<sup>4</sup>;
- Il cpv. 4 delle Linee Guida<sup>5</sup>, pure contestato dalle ricorrenti, appare invece sorretto da un sufficiente interesse pubblico, alla luce della giurisprudenza federale secondo cui le ripercussioni immateriali generate dagli impianti di telefonia mobile derivano unicamente da impianti direttamente visibili (né nascosti né mascherati) o indirettamente riconoscibili visivamente in quanto mascherati o nascosti in modo inefficace.
  - ➔ in questa sede si propone quindi di mantenere il cpv. 4 delle Linee Guida cantonali;

<sup>3</sup> Il citato cpv. 3 recitava: "Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento"

<sup>4</sup> Come pure ha fatto il DT nell'aggiornamento delle linee guida (versione febbraio 2021)

<sup>5</sup> Il citato cpv. 4 recitava: "Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti"

Oltre a ciò le sentenze:

- precisano che, di principio non vige l'obbligo per i Comuni di introdurre una norma per regolamentare le antenne di telefonia mobile e che il tenore corretto della RLST sarebbe solo quello del consiglio, non dell'obbligo di legiferare (entro un termine di 10 anni).
- hanno chiarito che l'approccio secondo il modello a cascata non è l'unico ammissibile e invitano a tener presente la possibilità di una pianificazione positiva/negativa;
- dichiarano che la scelta d'utilizzazione del modello a cascata è ammissibile, nella misura in cui venga sufficientemente dimostrato l'interesse pubblico alla base della scelta. Questo implica, secondo il TRAM, un'analisi territoriale approfondita e globale delle caratteristiche e delle qualità del territorio del Comune.

### **2.3. AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA CANTONALI**

A seguito delle decisioni del TRAM, nel febbraio 2021 il DT ha pubblicato le seguenti modifiche apportate alle Linee Guida cantonali del febbraio 2016:

- ha precisato che l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLST non esclude nemmeno l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, se – dopo le debite analisi e valutazioni – si giunge alla conclusione che dal profilo dell'interesse pubblico non vi siano particolari zone da tutelare sul proprio territorio;
- ha precisato che la normativa a cascata va adattata alla realtà di ogni singolo Comune tenendo conto dei contenuti ammessi nelle singole zone di utilizzazione delimitate nel PR, della loro estensione, della situazione e distribuzione delle antenne esistenti sul territorio e delle concrete caratteristiche territoriali, paesaggistiche e morfologiche
- ha eliminato il cpv. 3 del modello di normativa presente nella versione del febbraio 2016.

Il DT non ha invece esposto o commentato modelli alternativi a quello a cascata. La richiesta di pronunciarsi in tal senso espressa dal TRAM è quindi un onere che devono sostenere i Comuni.

### 3. ELENCAZIONE E DEFINIZIONE DEI MODELLI

Sulla base anche delle considerazioni del TRAM, si ritiene di aver individuato tre possibili modelli per disciplinare gli impianti di telefonia mobile:

- Modello 1: non disciplinamento della materia
- Modello 2: pianificazione positiva/negativa
- Modello 3: modello a cascata

#### A proposito del modello 1

Il modello 1 presuppone un non disciplinamento a livello di piano regolatore e si basa su quanto espresso dal TRAM nelle sentenze, ossia che l'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLST, come pure l'art. 117 cpv. 1 RLST, sembrerebbero formulati in termini imperativi. Tuttavia in virtù di un'interpretazione conforme al diritto di rango superiore (cfr. DTF 111 la 23 consid. 2 e riferimenti) essi sono da intendere come un invito all'indirizzo dell'autorità comunale ad affrontare la tematica. La norma non esclude quindi l'ipotesi che un Comune rinunci a disciplinare la tematica, qualora, dopo le debite analisi e valutazioni, dovesse giungere alla conclusione che, dal profilo dell'interesse pubblico e sul proprio territorio, non vi siano zone edificabili da tutelare in modo particolare rispetto ad altre.

#### A proposito del modello 2

Il modello 2 si basa sulla possibilità dei Comuni di adottare norme che escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (negativa) e/o promuovere invece la posa di antenne in altre zone in cui non si presentano restrizioni (positiva).

In materia di antenne, tale modello potrebbe entrare in contrasto con il diritto federale che mira a permettere uno sviluppo della rete di telefonia mobile che sia conciliabile con le disposizioni in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei clienti finali. Dato che con una pianificazione positiva/negativa la posa di nuove antenne di telefonia mobile sarebbe ammessa/esclusa esplicitamente da determinate zone edificabili del Comune, per non entrare in contrasto con le esigenze degli operatori e dei clienti, è opportuno che sia accompagnata da uno studio che dimostri che la copertura di rete sarà in ogni caso sufficiente. Lo studio dovrà considerare la posizione, potenza e direzione delle antenne esistenti, e proporre un metodo di esame delle domande di costruzione delle antenne a venire. Un tale studio, condotto dai singoli Municipi, è oneroso e ad alta probabilità di essere contestato dagli operatori telefonici, dato che rischia di entrare nel merito di questioni che vanno oltre la protezione delle immissioni immateriali. Oltre a ciò, un tale studio sarebbe svolto in funzione di una data tecnologia, presente in quel momento, e implicherebbe un nuovo studio ogni volta che le tecnologie dovessero evolvere e cambiare. A tali evoluzioni potrebbe dover seguire una nuova procedura di variante di PR.

#### A proposito del modello 3

Il modello 3 si basa su un sistema a cascata. Tale modello è quello proposto dalle Linee Guida cantonali e si basa sul principio di creare delle classi di priorità alle quali vengono assegnate zone con determinate caratteristiche e destinazioni d'uso simili. Il principio del modello a cascata è

quello di dare un ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti di telefonia mobile in aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Va inoltre ricordato che l'introduzione delle disposizioni in materia di posa di antenne di telefonia, non può avere lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e deve tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1). L'idea del modello a cascata è quindi di creare delle macrocategorie e di non settorializzare eccessivamente il territorio, per non entrare in contrasto con l'obiettivo principale, ovvero disciplinare la posa di antenne di telecomunicazione in modo semplice e conforme alle leggi di ordine superiore.

Come indicato nelle Linee Guida cantonali, attraverso il modello a cascata gli operatori di telefonia mobile potranno passare da una priorità più alta ad una più bassa dimostrando tale esigenza, ossia dimostrando che non hanno la possibilità di far capo ad un'ubicazione adeguata in una zona prioritaria ad esempio dovuto ad esigenze tecniche (necessità di copertura e di rete) o inerenti alla disponibilità del sito (acquisizione o affitto).

#### Applicabilità di principio a diverse tipologie di Comune

Per comprendere quale modello potrebbe di principio essere il più opportuno, si procede ora mettendoli in relazione con tre tipologie tipiche di Comuni ticinesi. Nella tabella sottostante vengono riportate le casistiche che emergono mettendo in relazione questi due parametri: modelli di pianificazione e tipologie di Comune.

	<b>Tipologia di Comune</b>		
	<b><u>Piccolo</u></b> (solo zone residenziali, unica o poco differenziate)	<b><u>Medio</u></b> (prevalenza di zone residenziali, con anche zone lavorative)	<b><u>Grande</u></b> (tutti i tipi di zone: residenziali differenziate, miste, lavorative)
<b><u>Modello 1</u></b> (non disciplinamento)	Attuabile	Attuabile a determinate condizioni	Attuabile a determinate condizioni
<b><u>Modello 2</u></b> (pian. positiva/negativa)	Attuabile se accettati gli inconvenienti di costo di uno studio sulla copertura di rete e della limitata validità nel tempo dello studio stesso		
<b><u>Modello 3</u></b> (modello a cascata)	Attuabile a determinate condizioni	Attuabile	Attuabile



## 4. SCELTA DEL MODELLO

### 4.1. TIPOLOGIA DEL COMUNE

#### Sensibilità della popolazione

Il Canton Ticino ha una popolazione che si è dichiarata sensibile alle immissioni immateriali, ideali, come dimostrato da recenti articoli di giornale. Il Comune di Morbio Inferiore non fa eccezione.

#### Conformazione del territorio

Il Comune di Morbio Inferiore ha una conformazione del territorio che si può definire piuttosto complessa per rapporto alla propagazione dei segnali della telefonia mobile. Le differenze di livello sul territorio comunale, come la zona collinare a nord e la depressione in corrispondenza delle gole della Breggia ad ovest, rendono la superficie del Comune eterogenea e complessa. Assicurare una copertura di rete corretta ed efficiente su tutto il territorio di Morbio Inferiore è dunque un compito complicato, viste le difformità topografiche del suo territorio, che necessita di una regolamentazione ed una pianificazione chiare e funzionali.

#### Tipologia e distribuzione delle zone edificabili

Il Comune di Morbio Inferiore presenta vari tipi di zone edificabili: la parte sud si compone principalmente di zone lavorative, la parte est è interessata dal PUC del Parco delle Gole della Breggia, mentre da est ad ovest si trova un *continuum* di zone residenziali e zone per scopi pubblici. La distribuzione delle zone edificabili può quindi essere definita come piuttosto omogenea.

### 4.2. SCELTA E MOTIVAZIONE DEL MODELLO

Si ritiene che il Comune di Morbio Inferiore possa essere categorizzato quale comune medio (vista la popolazione superiore ai 4'500 abitanti su una superficie di 2.26 km<sup>2</sup>) e che sussista un interesse pubblico a tutelare maggiormente una serie di zone rispetto ad altre, data la diversità di utilizzazioni presenti (nucleo, residenziali, artigianale commerciale, ...). Dal momento che vi è la volontà da parte del Municipio di regolamentare le immissioni ideali, il modello 1 viene scartato e rimangono possibili i modelli 2 e 3.

Come già anticipato nel capitolo precedente, il modello 2 potrebbe essere applicato nella misura in cui si sia pronti a sostenerlo con uno studio di dettaglio sulla copertura di rete dipendente dalla tecnologia e degli impianti già presenti in quel momento e, nella misura del possibile, da quelli che si presume<sup>6</sup> possano essere presenti in futuro. Ciò implicherebbe un aggiornamento della norma basata su tale modello ogni volta che le tecnologie avanzano in modo diverso da quello presunto. La normativa risulterebbe dunque avere una validità limitata nel tempo. Applicando anche una valutazione comparativa di costi-benefici tra il modello 2 e modello 3, il Municipio ritiene che per le caratteristiche del Comune di Morbio Inferiore, sia più opportuno applicare il modello 3.

---

<sup>6</sup> Questa "presunzione" potrebbe facilmente essere oggetto di contestazione.

### 4.3. INTERESSE PUBBLICO

Come argomentato al capitolo precedente, nel Comune di Morbio Inferiore l'interesse pubblico ad istituire una norma per proteggersi dalle immissioni immateriali ideali deriva dalla sensibilità della popolazione locale, della conformazione del territorio, della tipologia e distribuzione delle zone edificabili.

Dato che a Morbio Inferiore il modello a cascata è quello che meglio si presta a raggiungere lo scopo, ecco che vi è interesse pubblico ad una sua promozione e introduzione in legge. Considerato l'interesse pubblico di una fornitura di servizi di comunicazione adeguata a tutte le cerchie della popolazione e in tutte le parti del paese (LTC art. 1), una pianificazione negativa è in questo caso sconsigliabile. Infatti, nelle zone designate come non adatte all'edificazione di antenne per la telefonia mobile, potrebbe verificarsi una copertura insufficiente o assente. Questo tipo di pianificazione porterebbe dunque alla riduzione del territorio comunale disponibile per l'impiantazione di antenne per la telefonia mobile. Un tale approccio viene anche scoraggiato dalle Linee Guida cantonali, che indica chiaramente come la regolamentazione comunale non debba condurre al divieto di posare antenne, piuttosto alla scelta con criterio delle loro ubicazioni. Una ponderazione degli interessi opportuna deve tenere conto del sopracitato interesse pubblico nella fornitura di servizi di comunicazione, preferendo in questo caso il modello "a cascata", in quanto esso non esclude nessuna zona a priori e fornisce un criterio oggettivo per l'individuazione delle aree più adatte all'edificazione delle antenne di telefonia mobile.

## 5. VARIANTE DI PR

### 5.1. ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

In base alle considerazioni riportate al capitolo precedente, il Municipio di Morbio Inferiore ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile, in modo coerente alle già citate Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile".

La concretizzazione della presente procedura adempie alle disposizioni del RLST nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C\_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione. Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso. Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni sono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

La normativa del Comune di Morbio Inferiore viene dunque elaborata tenendo conto delle considerazioni espresse dal TRAM nelle recenti sentenze, di alcune tematiche sollevate dalle compagnie di telefonia mobile e dell'aggiornamento delle Linee Guida cantonali del febbraio 2021. A tal proposito, in seguito alle sentenze ed all'esame preliminare del DT si è deciso di meglio categorizzare gli AP/CP del comune, differenziandole principalmente nelle tre seguenti categorie: gli AP/CP paragonabili alle zone lavorative, quelli in cui sono ammessi contenuti equiparabili alle zone residenziali ed infine gli AP/CP in cui sono presenti luoghi di culto.

I livelli di priorità inseriti nella normativa proposta per il Comune di Morbio Inferiore tengono in considerazione quanto proposto dalla più recente versione delle Linee Guida cantonali.

Quest'ultime vengono parzialmente adattate alla realtà territoriale. In questo senso, in base ad un'analisi del territorio di Morbio Inferiore si possono identificare quattro tipi di macro zone che saranno assegnate a quattro gradi di priorità differenti:

- **priorità I:** viene di principio assegnata alle zone lavorative, artigianali e commerciali ed alle zone per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) paragonabili alle zone lavorative (ad esempio: magazzini comunali, acquedotti, ...).

➔ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità I:**

Le zone lavorative sono quelle meno sensibili per rapporto alle immissioni ideali in quanto la persona vi trascorre un determinato tempo della giornata, che è inferiore rispetto al tempo trascorso nelle zone abitative; per questo motivo vengono assegnate al primo grado di priorità. Infatti, secondo le Linee Guida cantonali, le attività ammesse in queste zone permettono l'integrazione delle antenne per la telefonia mobile senza particolari problemi. Queste zone presentano infatti contenuti poco sensibili, risentendo poco della presenza di impianti di telefonia e delle conseguenti immissioni ideali. Un altro motivo è legato al fatto che durante l'attività lavorativa si è solitamente concentrati su ciò che si sta facendo, risultando quindi meno predisposti a subire influenze da immissioni ideali.

Le zone per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) con contenuti paragonabili alle zone lavorative sono equivalenti, per quanto riguarda la sensibilità alle immissioni ideali, a delle zone lavorative. In quanto tali, vanno inserite allo stesso modo nelle zone con grado di priorità I. La scelta di inserire queste zone nello stesso grado di priorità delle zone lavorative è giustificata dal fatto che anch'esse sono zone a destinazione prettamente lavorativa. La tipologia di destinazioni ed edifici presenti in queste zone sopportano quindi abbondantemente gli impianti per la telefonia mobile, allo stesso modo delle strutture in zone lavorative. In questa sede si sono incluse in priorità I le zone AP-CP adiacenti a zone artigianali ed industriali, mentre alcune zone AP-CP con contenuti paragonabili alle zone lavorative sono state inserite in gradi di priorità successivi, per via della loro ubicazione in prossimità di zone sensibili.

Queste zone sono state quindi classificate in una categoria di priorità I, in quanto si tratta delle zone edificabili meno sensibili su tutto il territorio comunale e nella quale la posa di antenne per la telefonia mobile e le conseguenti immissioni ideali comportano la minor minaccia possibile agli interessi pubblici.

- **priorità II:** viene assegnata alle zone residenziali, alle zone residenziali speciali ed agli AP/CP in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone di lavoro. Nel caso di queste ultime, sostanzialmente si tratterebbe degli AP/CP con contenuti equiparabili a quelli residenziali, come ad esempio zone per il tempo libero compatibili con il carattere residenziale.

➔ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità II:**

Nelle zone residenziali le persone passano più tempo rispetto alle zone lavorative e miste e in attività in cui si è maggiormente predisposti a subire influenze da immissioni ideali. Il carattere distensivo di queste zone aumenta la sensibilità di chi vi abita e le frequenta a delle immissioni ideali rispetto a delle zone lavorative o miste. Inoltre, le zone abitative presentano delle qualità residenziali, urbanistiche ed architettoniche generalmente superiori alle zone inserite nella priorità I; per salvaguardare queste caratteristiche un grado di priorità più basso è auspicato. Per questi motivi alle zone abitative viene assegnato un grado di priorità II.

Le aree e gli edifici d'interesse pubblico (AP-EP) a carattere residenziale, come riportato anche nelle Linee Guida cantonali, presentano spesso qualità architettoniche e urbanistiche elevate, unite alla probabile presenza di contenuti sensibili o molto sensibili. Di conseguenza queste zone necessitano di un'accresciuta protezione dalle immissioni ideali dovute alle antenne di telefonia mobile. La forte somiglianza con le zone residenziali, a livello di funzionalità, qualità urbanistiche ed architettoniche, giustifica l'inserimento delle aree e le costruzioni d'interesse pubblico (AP/CP) a carattere residenziale nella stessa categoria di priorità delle zone residenziali stesse. Un grado di priorità II garantisce la protezione e la salvaguardia necessarie per questo tipo di zona, senza compromettere la possibilità, laddove comprovatamente necessario, di installarvi delle infrastrutture di telecomunicazione.

Queste zone sono state quindi classificate nella categoria di priorità II, per garantire una salvaguardia in misura maggiore rispetto alle zone inserite nei gradi di priorità più alti.

- **priorità III:** viene assegnata ai nuclei storici di Morbio e Ligrignano, inseriti nel relativo Piano Regolatore Particolareggiato ed al nucleo storico di Fontanella, nonché ai luoghi di culto quali chiese, cimiteri, cappelle ecc. in quanto luoghi aventi un valore sia storico e culturale che spirituale.

➔ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità III:**

I nuclei storici ed i luoghi di culto sono una parte fondamentale del patrimonio storico, culturale e spirituale del Comune. In entrambi i casi si tratta di edifici e aree per cui si può quindi ammettere che la sensibilità alle immissioni ideali sia accresciuta per rapporto alle zone residenziali usuali. Nel caso dei nuclei tradizionali, il valore storico-culturale degli insediamenti giustifica una protezione ed una salvaguardia accresciuta per rapporto ad altre zone residenziali. In effetti suddetti nuclei sono importanti contributori della qualità del tessuto urbano del Comune e di conseguenza del benessere dei cittadini che lo popolano e lo frequentano.

Le zone del nucleo sono già parzialmente tutelate dal diritto cantonale e, nel caso di Morbio Inferiore, dal diritto comunale. L'art. 17 cpv. 8 lett. f delle NAPRP del Comune di Morbio Inferiore specifica infatti come la posa di antenne di telefonia mobile sia esclusa dagli edifici principali dei nuclei interessati dal PRP, ossia i nuclei storici di Morbio e Ligrignano. Ciononostante, la tutela non si estende all'intero nucleo e non comprende il nucleo storico di Fontanella, anch'esso importante area tradizionale all'interno del territorio comunale. Una tutela estesa anche agli edifici non definiti come principali e al sopracitato nucleo storico di Fontanella è quindi auspicabile, in quanto garantisce una maggiore protezione di tali zone dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia percepibili visivamente.

Al pari delle zone esclusivamente per l'abitazione e dei nuclei, i luoghi di culto contribuiscono fortemente al benessere dei cittadini di Morbio Inferiore ed all'identità del territorio comunale. Chiese, cimiteri ed altri luoghi di culto sono parte fondamentale della vita religiosa e comunitaria del Comune, contribuendo a migliorare il benessere spirituale e l'accrescimento culturale degli abitanti. La natura sacra e spirituale dei luoghi di culto li rende particolarmente soggetti alle immissioni ideali causate dalle antenne per la telefonia mobile visibili o riconoscibili. La protezione e la salvaguardia di queste zone è quindi auspicata per garantire al meglio la conservazione e la vivibilità di questi siti, minacciate da suddette immissioni, e per assicurare la tranquillità necessaria ai frequentatori dei luoghi di culto.

Queste zone sono state quindi classificate in una categoria di priorità III, per garantirne la salvaguardia in misura maggiore rispetto alle zone lavorative, miste o residenziali, in quanto spazi urbani facenti parte del patrimonio storico e religioso del Comune.

- **priorità IV:** viene assegnata alle aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali in cui risiedono per un periodo di tempo prolungato persone particolarmente sensibili (anziani, bambini, malati). Nel caso concreto di Morbio Inferiore tali aree corrispondono alle seguenti infrastrutture:

- asilo Mesana	CP1
- scuola elementare e asilo Franscini	CP2
- scuola media	CP5
- casa di riposo S. Rocco	CP11
- giardino pubblico	AP9

➔ **motivazione a sostegno dell'inserimento delle zone sopracitate in priorità IV:**

La scelta di assegnare il grado di priorità minimo alle infrastrutture pubbliche in cui risiedono persone particolarmente sensibili (bambini, anziani e malati) è dovuta al tasso di sensibilità della persona e al lasso di tempo di esposizione ad una possibile immissione ideale derivante dall'installazione di un impianto di telefonia mobile. Si ricorda infatti come l'idea della presente normativa sia quella di regolamentare le immissioni ideali riconoscibili visivamente, quali possibili oggetti di disturbo di natura psicologica. Le persone che risiedono nelle infrastrutture assegnate alla priorità IV sono soggetti particolarmente sensibili che trascorrono un lasso di tempo prolungato (svariati giorni e/o ore al giorno) in questi edifici. Dato ciò, la riconoscibilità di un impianto di telefonia mobile potrebbe portare ad un disagio psicologico superiore. In questo senso si giustifica l'assegnazione di tali infrastrutture ad un grado di priorità minore. Queste aree sono infatti poste in ultima priorità. Questo significa che solo in ultima istanza, una volta escluse tutte le aree con un grado di priorità superiore, basandosi sui criteri oggettivi forniti da questa normativa, l'installazione di antenne in queste aree sarebbe approvata.

Per quanto riguarda il raggio da mantenere dalle infrastrutture interessate, si ritiene opportuno calibrare il raggio di protezione da mantenere sulla base dell'estensione territoriale. Per il Comune di Morbio, risulta ragionevole il raggio di 100 m, come proposto dalle Linee Guida cantonali. Si precisa inoltre che tale raggio va misurato dal centro dell'edificio principale che compone l'infrastruttura in questione. A differenza di una pianificazione di tipo negativo, la definizione di tali aree non va ad escludere totalmente la possibilità di edificare delle antenne di telefonia mobile visibili in esse. Questo permette alle compagnie interessate di edificare tali strutture anche in prossimità di luoghi considerati sensibili, nell'eventualità in cui non ci fossero alternative per assicurare una corretta fornitura dei servizi di telecomunicazione. In questo modo, l'interesse pubblico della salvaguardia delle fasce più fragili della popolazione non interferisce irrimediabilmente con quello della copertura di rete su tutto il territorio.

La tabella in **allegato 1** riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone del PR di Morbio Inferiore (e relativo articolo di RE cui sottostanno) con le definizioni generali.

## 5.2. PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

## 5.3. NORME DI ATTUAZIONE

Di seguito viene formulata la proposta di articolo del regolamento edilizio relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile per il Comune di Morbio Inferiore; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce nel capitolo III "Norme Particolari", in chiusura della sezione "Altri vincoli e zone".

*Testo nuovo*

### **ART. 45bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

- 1.** *All'interno del perimetro delle zone edificabili, le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili con le seguenti priorità:*

<b>Priorità</b>	<b>Zona</b>
<i>I</i>	<i>zona artigianale AR zona artigianale-commerciale AR-CO zona artigianale commerciale ArC (PR '84) pozzo Polenta AP sottocentrale Polenta AP parco giochi AP5</i>
<i>II</i>	<i>zona residenziale R2 zona residenziale R3 zona residenziale R4 zona residenziale R6 zona residenziale intensiva R4 (PR '84) zona residenziale semi intensiva R3 (PR '84) zona residenziale commerciale RC (PR '84) tutte le zone per scopi pubblici (AP-CP) in zona edificabile con contenuti con ripercussioni paragonabili a quelli residenziali, ad eccezione di quelle esplicitamente menzionate in altri gradi di priorità</i>
<i>III</i>	<i>zona del nucleo di Fontanella ZN zona dei nuclei storici di Morbio e Ligrignano (PRP)<sup>7</sup> cimitero AP3 zona protezione cappella AP7 chiesa di S. Giorgio CP6 chiesa di S. Maria dei Miracoli CP8 (PRP) oratorio di S. Rocco CP9 (PRP)</i>

<sup>7</sup> Si segnala che, secondo l'art.17 cpv. 8 lett. f NAPRP, non è ammessa la posa di antenne di telefonia mobile sugli edifici principali. In questo senso la nuova normativa (zone del PRP in priorità III), è applicabile esclusivamente agli spazi liberi ed agli edifici secondari all'interno del PRP.

*IV aree delimitate<sup>8</sup> dal raggio di 100 m da:*

- asilo Mesana CP1*
- scuola elementare ed asilo San Giorgio CP2*
- scuola media CP5*
- casa di riposo S. Rocco CP11 (PRP)*
- giardino pubblico AP9*

*il raggio viene misurato a partire dal centro dell'edificio principale che compone l'infrastruttura in questione*

- 2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
- 3. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
- 4. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

#### **5.4. PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE**

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Morbio Inferiore, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

#### **5.5. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI**

La ponderazione degli interessi tiene conto dell'interesse pubblico a che l'argomento sia trattato e risolto secondo quanto ammesso dalle leggi superiori. L'interesse pubblico è argomentato al cap. 4.3.

Questo interesse pubblico viene ponderato con l'interesse della popolazione ad avere una copertura di rete di telefonia mobile adeguato alle proprie aspettative ed a quello delle compagnie telefoniche di poter offrire un tale servizio con efficienza e con un appropriato rapporto tra costo di investimento e prestazione.

Si ritiene che con la scelta del modello a cascata, l'assegnazione oculata di priorità di posa alle diverse categorie di zone presenti sul territorio e l'applicabilità delle priorità alle sole antenne percepibili visivamente, si sia attuata una ponderazione degli interessi a soddisfazione di tutte le parti in causa.

<sup>8</sup> Non si include il vincolo CP10 asilo Cereghetti (PRP), in quanto sebbene il vincolo sia tuttora in vigore, questa destinazione non è più attuale (non si svolge più alcuna attività scolastica).



## **ALLEGATI**

---

### **ALLEGATO 1: TABELLA CORRISPONDENZA LINEE GUIDA - PR MORBIO INFERIORE**

## ALLEGATO 1

## TABELLA CORRISPONDENZA LINEE GUIDA - PR MORBIO INFERIORE

Priorità	Definizione	Riferimento RLst	Corrispondenza PR secondo adeguamento LST in formazione			
			sigla	zona	RE	
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	AR	zona artigianale	art. 24	
			AR-CO	zona artigianale-commerciale	art. 25	
			ArC	zona artigianale commerciale (PR '84)	art. 36 (NAPR '84)	
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP5	parco giochi	art. 28	
			AP	pozzo Polenta	art. 21 (NAPR '84)	
			AP	sottocentrale Polenta AP	-	
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	R2	zona residenziale	art. 19	
			R3	zona residenziale	art. 20	
			R4	zona residenziale	art. 21	
			R6	zona residenziale	art. 22	
			R4	zona residenziale intensiva (PR '84)	art. 32 (NAPR '84)	
			R3	zona residenziale semi intensiva (PR '84)	art. 33 (NAPR '84)	
			RC	zona residenziale commerciale (PR '84)	art. 34bis (NAPR '84)	
	zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V		tutte le zone per scopi pubblici AP-CP in zona edificabile non citate con priorità I, III e IV	art.28	
	III	nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	ZN	zona del nucleo di Fontanella	art. 23
				PRP	zona dei nuclei storici di Morbio e Liggrignano	NAPRP
zone per scopi pubblici in cui sono presenti luoghi di culto		art. 27 cifra V	AP3	cimitero	art. 28	
			AP7	protezione cappella	art. 28	
			CP6	chiesa di S. Giorgio	art. 28	
			CP8	chiesa di S. Maria dei Miracoli	art. 27 NAPRP	
			CP9	oratorio di S. Rocco	art. 27 NAPRP	
			CP1	asilo Mesana	art. 28	
IV	aree delimitate dal raggio di 100 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)		CP2	scuola elementare ed asilo San Giorgio	art. 28	
			CP5	scuola media	art. 28	
			CP11	casa di riposo San Rocco (PRP nucleo Morbio)	art. 27 NAPRP	
			AP9	giardino pubblico	art. 28	